

## Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione



# Decreto cassa integrazione calore D.L. 98/2023 / A.C. 1364

Dossier n° 36 - Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. 6 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento	
A.C.	1364
D.L.	98/2023
Titolo:	Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
pubblicazione in G.U.:	28 luglio 2023
approvazione del Senato:	3 agosto 2023
assegnazione:	4 agosto 2023
Commissione competente :	XI Lavoro

#### Contenuto

L'articolo 1, al comma 1, reca una deroga transitoria in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale rispetto alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, inoltre, si conferma esplicitamente il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

Il comma 2 reca la valutazione dell'onere finanziario derivante dal comma 1 e definisce la relativa copertura.

L'articolo 2, al comma 1, estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; si estende dunque, limitatamente alle riduzioni di attività lavorative comprese nel periodo tra il 29 luglio 2023 – data di entrata in vigore del presente decreto – e il 31 dicembre 2023 (e limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali), l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai).

Il comma 2 ammette i trattamenti in esame – per il medesimo periodo 29 luglio 2023 - 31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Il comma 3 reca una deroga procedurale, relativa ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2.

Il **comma 4** reca **la valutazione** dell'onere finanziario derivante dalla disposizione e definisce la relativa **copertura**.

L'articolo 3, nel testo modificato al Senato, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - recante la disciplina generale in materia di salute e

sicurezza sul lavoro - a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi (titolari dei suddetti Dicasteri).

L'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 2 proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

### Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli, per un totale di 11 commi, a seguito dell'esame del Senato risulta incrementato di un comma, per un totale di 12 commi. Esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale; si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra indicate del comma 2-bis dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di differimento del termine di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) delle risorse finanziarie per il contributo per le famiglie in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decretilegge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che i 12 commi non richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

In proposito, si ricorda che, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 per "linee guida" (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z) si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Diversamente, la disposizione in esame non specifica che le predette intese recanti le linee guida siano adottate con il coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente.

Inoltre, il decreto legislativo n. 81 del 2008, richiamato dalla disposizione in esame, non fa riferimento in alcuna sua disposizione alla nozione di "procedure concordate".

Si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra il comma 1 dell'articolo 3 del presente provvedimento e le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.